



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 155

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale - Comune di Castel Ivano (ex Spera) - Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto. CUP D51B13000700007. Non decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di dicembre alle ore 19:16 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale – Comune di Castel Ivano (ex Spera) - Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto. CUP D51B13000700007. Non decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii., è istituito un Fondo Unico – ripartito per territorio – per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità comprendente sia agli investimenti considerati rilevanti dalla programmazione di Comunità sia quelli di interesse specifico dei singoli Enti Locali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 08 settembre 2011 sono stati approvati i criteri e le modalità gestionali del fondo in parola, stabilendo contestualmente le tipologie di intervento ammissibili e le procedure connesse, con particolare riferimento agli adempimenti delle Comunità e all'iter necessario per addivenire all'ammissione a finanziamento.

Con deliberazione n. 150 del 06 ottobre 2011 la Giunta della Comunità ha approvato i "Criteri e modalità del Fondo Unico Territoriale".

Con deliberazione n. 89 del 19 aprile 2012 la Giunta della Comunità ha approvato l'intesa con la Conferenza dei Sindaci sull'ordine di priorità per gli interventi richiesti dai Comuni sul Fondo Unico Territoriale.

Con successiva deliberazione n. 132 del 26 luglio 2012 la Giunta della Comunità ha approvato la modifica dell'ordine di priorità per gli interventi richiesti dai Comuni.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2129 del 05 ottobre 2012 sono stati confermati gli interventi e le scelte programmatiche contenute nel piano della Comunità Valsugana e Tesino per l'ammissione a finanziamento a valere sul budget territoriale del Fondo Unico Territoriale.

Con provvedimento della Giunta provinciale n. 1593 di data 20 luglio 2012 è stata varata la disciplina attuativa e gestionale del Fondo Unico Territoriale stabilendo, per quanto riguarda il budget territoriale, di attribuire alle Comunità tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento, sulla base di un'apposita direttiva.

Con deliberazione n. 377 di data 01 marzo 2013 la Giunta provinciale ha approvato la disciplina delle modalità di attuazione del budget territoriale stabilendo, tra l'altro, che compete alle Comunità l'adozione dei provvedimenti di concessione amministrativa, entro il termine del 30 giugno 2014, dei singoli finanziamenti relativi ad interventi realizzati dai Comuni, sulla base della documentazione prevista dalla deliberazione provinciale n. 2839/2004, che ciascun Ente dovrà presentare.

Nell'elenco delle opere di cui alla deliberazione n. 132 del 26 luglio 2012 della Giunta della Comunità, confermato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2129 del 05 ottobre 2012, è compreso il seguente intervento:

Comune di SPERA – "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto":

Spesa ammissibile € 2.792.290.00.-;

Percentuale di contribuzione: 95%;

Contributo € 2.652.675,50.-;

Con nota prot. n. 12585 di data 30/05/2014 e successive integrazioni, il Comune di Castel Ivano (ex Spera) ha chiesto la concessione del finanziamento allegando la documentazione richiesta dalla delibera della Giunta provinciale n. 2839 del 03.01.2004, corredata dalla certificazione attestante l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni e pareri necessari nonché la dichiarazione attestante il recepimento delle prescrizioni imposte dalla/e struttura/e provinciale/i competente/i in sede d'istruttoria tecnica.

Con deliberazione n. 48 di data 29 maggio 2014, la Giunta comunale di Spera (ora Castel Ivano), ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per l'esecuzione dei "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località

Malcotto", che comporta una spesa complessiva di € 2.792.290,00.-, di cui € 1.999.000,00.- per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) ed € 793.290,00.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Sul progetto ha espresso parere favorevole, ai sensi della L.P. 26/93 e ss.mm., il Dirigente provinciale dell'Agenzia per le opere pubbliche, con nota prot. n. S105/2012/461126/2.4 – 535 -2014/LUM/MAV di data 1 settembre 2014.

Con delibera della Giunta della Comunità n. 98 del 19/06/2014 si è provveduto alla concessione amministrativa del finanziamento al Comune di Spera (ora Castel Ivano) del contributo di € 2.652.675,50.- pari al 95% della spesa ritenuta ammissibile di € 2.792.290,00.-, per il progetto dei "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto". Con lo stesso provvedimento sono stati fissati i termini di avvio dei lavori e di rendicontazione della spesa.

Con determina n. 414 del 07/10/2014, il dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT, ha preso atto della concessione del contributo spettante al comune di Spera (ora Castel Ivano), con conseguente impegno a carico del Bilancio provinciale.

Successivamente con determina del dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT n. 393 dd. 04/10/2015 gli importi ammissibili sono stati rideterminati nell'importo massimo complessivo di € 2.605.988,25.- e contributo FUT di € 2.475.688,84.-.

In merito al termine di avvio procedure affidamento lavori sono state autorizzate su istanza di parte comunale n. 2 proroghe con deliberazioni di Giunta di comunità n. 63/2015 e di Comitato esecutivo n. 45/2015 dandone comunicazione al comune ed alla Provincia.

Con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11 è stato istituito il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

Con nota del 15/11/2016, il Comune di Castel Ivano ha comunicato alla Comunità che in data 14 novembre 2016, entro il termine assegnato, è stato richiesto all'APAC avviata la procedura di affidamento lavori.

Dato atto che in merito al termine di rendicontazione:

- con deliberazione n. 10 dd. 16.01.2020 è stata concessa una prima proroga di un anno sul termine di rendicontazione, fissando la nuova scadenza al 19.01.2021;
- con decreto del Commissario di Comunità n. 13 dd. 10.11.2020 è stata concessa una seconda proroga per la rendicontazione di ulteriori 12 mesi, e il termine aggiornato al 19.01.2022;
- con decreto del Commissario della Comunità n. 204/2021 è stata inoltre concessa una sospensione del termine di rendicontazione pari a 6 mesi che ha fissato il nuovo termine di rendicontazione al 19/07/2022.

Verificato che in data 19.07.2022 il Comune di Castel Ivano ha inoltrato la documentazione prevista ai fini della rendicontazione dell'opera in parola, sulla base della quale con decreto del Commissario della Comunità n. 133/2022, a fronte della minor spesa sostenuta, sono stati rideterminati la spesa ammissibile in Euro 2.605.231,33.= ed il contributo spettante in Euro 2.474.969,76.= (pari al 95% della spesa ammissibile).

Atteso che, come evidenziato nell'Allegato parte integrante alla Deliberazione n. 377 del 01.03.2013 della Giunta Provinciale di approvazione della "Disciplina contenente le modalità di attuazione del Fondo Unico Territoriale", alle lettere c) e d) della Procedura di Finanziamento, è data possibilità alla Comunità, previa specifica richiesta motivata dell'Ente beneficiario, di autorizzare proroghe e/o sospensioni dei termini di avvio della procedura di affidamento dei lavori e di rendicontazione.

Considerato altresì che dopo la concessione della prima proroga, sono concedibili ulteriori proroghe per un periodo complessivo massimo di un anno come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e pertanto il termine di rendicontazione prorogato al 19.01.2022, come meglio sopra riportato, è da considerarsi improrogabile.

Verificato che, pur condividendo le motivazioni sottese alla sospensione dei lavori inerenti l'opera in parola come evidenziate dal Comune nella nota pervenuta in data 26 ottobre 2021, le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 prevedono, tra l'altro, che la sospensione è concessa fino

al ripristino delle condizioni per il proseguo dell'iter, legate al verificarsi di un fatto oggettivamente individuabile.

Verificato che la richiesta di sospensione, pur correttamente motivata, è stata inoltrata dal Comune tardivamente rispetto all'effettivo manifestarsi e permanere delle condizioni che hanno impedito il normale proseguo dell'iter di esecuzione dell'opera, che sono da considerarsi esaurite con la ripresa dei lavori disposta in data 22 novembre 2021.

Rilevato peraltro che la sospensione richiesta dal Comune autorizzata con decreto del Commissario della Comunità n. 204/2021 non individuava la condizione al verificarsi della quale potevano ripartire i lavori afferenti l'intervento finanziato.

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, in caso di inosservanza dei termini di rendicontazione, opera la decadenza dai benefici, ma valutato che l'intervento in oggetto risulta essere essenziale, in quanto legato in particolare alla sicurezza degli abitati di Spera e Pianezze, considerata l'importanza di tutelare il relativo interesse pubblico, come è emerso dalla relazione inviata dal Comune di Castel Ivano in data 06.12.2024, nostro prot. n. 16394, in cui sono stati esaurientemente descritti i gravi e giustificati motivi che hanno determinato il procrastinarsi del termine di ultimazione dei lavori, e verificato che le stesse non sono imputabili all'Amministrazione comunale.

Rilevato in particolare che dalla citata relazione è emerso che:

- nel corso dell'esecuzione il Direttore dei Lavori ha disposto sette sospensioni dei lavori, legate talvolta a condizioni meteorologiche avverse, talvolta alla necessità di attendere l'approvazione delle varianti progettuali, in altri casi alla necessità di evitare interferenze con altri appalti che hanno parzialmente interessato le stesse aree di cantiere, per un totale di 1006 giorni di sospensione;
- con particolare riferimento alla redazione ed approvazione della variante n. 3 si rilevano nello specifico le seguenti criticità:
- rallentamenti dovuti alla complessità dell'individuazione delle soluzioni progettuali idonee a rettificare i tracciati della strada comunale della Val Campelle in loc. Menoni e della strada di collegamento all'abitato in loc. Pianezze al fine di aumentare la sicurezza dei veicoli in transito in quelle aree;
- necessità di procedere all'acquisizione di alcune aree di proprietà privata, per le quali si era preliminarmente provveduto a contattare i proprietari interessati i quali avevano, per le vie brevi, espresso parere favorevole alla procedura di esproprio abbreviata prevista dall'art. 10 della L.P. 6/1993. Tuttavia al momento dell'effettiva attivazione di tale procedura alcuni dei proprietari non hanno confermato il loro consenso e si è resa quindi necessaria l'attivazione della procedura di esproprio ordinaria, con il conseguente allungamento dei tempi amministrativi per il perfezionamento della stessa;
- il manifestarsi della pandemia da Covid-19 ha sensibilmente influenzato l'aumento dei tempi di approvazione della variante n.3 sia per i rilevanti effetti che la pandemia ha prodotto, come noto, in termini di dilatazione delle normali tempistiche amministrative che per la necessità riscontrata di prevedere importanti adeguamenti progettuali in conseguenza dell'indisponibilità anche prolungata di alcune materie prime e prodotti finiti anche nel campo dell'edilizia. Non da ultimo l'indisponibilità di personale rappresentata dall'impresa esecutrice a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di possesso di certificazioni vaccinali (il c.d. Green Pass) ha ulteriormente prolungato i tempi di esecuzione anche a seguito della ripresa dei lavori.

Preso atto:

- dell'importanza dell'opera in parola realizzata dal Comune di Castel Ivano legata all'interesse pubblico da tutelare, determinato in particolare dagli effetti di aumento della sicurezza del transito sia pedonale che veicolare negli abitati di Spera (Comune di Castel Ivano) e Pianezze (Comune di Scurelle);
- che il mancato finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, a valere sul Fondo Unico Territoriale – budget territoriale, determinerebbe uno squilibrio finanziario non sostenibile per il bilancio comunale, come evidenziato nella relazione trasmessa dal Comune in data 06.12.2024.

Preso atto inoltre della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 32 dd. 12.12.2024 con la quale è stato espresso parere favorevole all'applicazione del comma 3 dell'art. 16 bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine alla non decadenza dal contributo, a valere sul Fondo Unico Territoriale, budget territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, spettante al Comune di Spera (oggi Castel Ivano) per

l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto, nella considerazione che la natura di tale opera rappresenta interesse pubblico da tutelare, determinato in particolare dagli effetti di aumento della sicurezza del transito sia pedonale che veicolare negli abitati di Spera (Comune di Castel Ivano) e Pianezze (Comune di Scurelle), verificate le ragioni a supporto del ritardo nelle fasi di avvio e di rendicontazione dell'intervento.

Tutto ciò premesso e considerato,

Udito il Relatore;

Richiamati gli atti in premessa citati;

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Legge provinciale sulla finanza locale" e ss.mm;
- la Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2022 "Fondo strategico territoriale: criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma".
- la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42) e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 di data 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.)";
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino" modificato con decreto n. 106 dd. 12.09.2024, dichiarato immediatamente eseguibile;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed

allegati alla presente.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di procedere celermente alla regolarizzazione della rendicontazione del finanziamento in parola.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

DECRETA

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 32 dd. 12.12.2024 con la quale è stato espresso parere favorevole all'applicazione del comma 3 dell'art. 16 bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine alla non decadenza dal contributo, a valere sul Fondo Unico Territoriale, budget territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, spettante al Comune di Spera (oggi Castel Ivano) per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto.
2. di prevedere l'applicazione, per le motivazioni meglio espresse in premessa e come dettagliatamente evidenziate nella relazione depositata dal Comune di Castel Ivano in data 06.12.2024 acquisita agli atti con ns. prot. 16394, del comma 3 dell'art. 16 bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine alla non decadenza dal contributo, a valere sul Fondo Unico Territoriale budget territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, spettante al Comune di Castel Ivano per l'esecuzione dell'opera denominata "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto", nella considerazione che la natura di tale opera è legata all'interesse pubblico da tutelare in particolare alla sicurezza degli abitati oggetto di intervento determinato in particolare dagli effetti di aumento del transito sia pedonale che veicolare.
3. di prendere atto di quanto disposto dal decreto del Commissario della Comunità n. 133/2022 in ordine alla rideterminazione del contributo spettante al Comune di Castel Ivano per la realizzazione dell'opera riportata al precedente punto 1., a fronte della minor spesa sostenuta, dando altresì atto che per l'utilizzo dell'economia di spesa di Euro 719,08.= trovano applicazione le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 377/2013.
4. di trasmettere, copia del presente atto al Servizio Finanza Locale della P.A.T., per le disposizioni di competenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 bis della L.P. 36/93 e ss.mm..
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, per le ragioni esplicitate in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.